OGGETTO: Proposta di legge regionale concernente “Norme regionali di riallocazione delle funzioni amministrative già esercitate dalle province alla luce della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e successive modifiche”

**LA GIUNTA REGIONALE**

**SU PROPOSTA** del Presidente della Regione Lazio;

**VISTA** ilTitolo V Costituzione ed in particolare l’art. 114, terzo comma;

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;

**VISTA** la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002, n.1 e successive modifiche;

**VISTA** la legge 7 aprile 2014, n. 56, c.d. Legge Delrio, «*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*», in particolare:

* l’articolo 1, commi 44 e 85, che individua le funzioni fondamentali, rispettivamente, delle Città metropolitane e delle province;
* l’articolo 1, comma 89, il quale dispone che lo Stato e le regioni, secondo le rispettive competenze, provvedano al trasferimento delle funzioni delle province, diverse da quelle fondamentali di cui al citato comma 85;
* l’articolo 1, comma 92, che con Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, stabilisce i criteri generali per l’individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative, connesse all’esercizio delle funzioni di cui al punto 2), da trasferire agli enti subentrati;
* l’art. 1, comma 95, fatta salva l’applicazione di quanto previsto dall’accordo dell’11 settembre 2014 sancito dalla Conferenza Stato-Regioni, che prevede la stesura della bozza di proposta di legge regionale;

**VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale n. 647 del 7 ottobre 2014, con la quale è stato istituito l’Osservatorio regionale per l’attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56, con il compito di procedere ad avviare e coordinare la ricognizione delle funzioni amministrative provinciali oggetto di riordino, per la conseguente formulazione di proposte concernenti la riallocazione delle stesse, comunicando regolarmente le informazioni all’Osservatorio nazionale istituito dall’Accordo Stato-Regioni, sopra citato, anche ai fini del monitoraggio dell’attività sopra citata;

**VISTO** il decreto del Presidente della Regione n. T00419 del 14 novembre 2014 con il quale sono stati nominati i componenti dell’Osservatorio regionale per l’attuazione della legge 56/2014;

**RICHIAMATA** la propria DGR n. 877 del 12 dicembre 2014 concernente: “Presa d’atto della ricognizione dei beni e delle risorse connesse a tutte le funzioni delle province, fondamentali e non, ai sensi del DPCM 26 settembre 2014 “Criteri per l’individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse con l’esercizio delle funzioni provinciali”, e presa d’atto del documento di sintesi formulato dalle Direzioni Regionali “;

**CONSIDERATO** che La legge Delrio:

- assegna (art. 1, comma 85) alla Provincia le seguenti funzioni fondamentali (ovvero funzioni indefettibili, necessarie):

1. pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell’ambiente, per gli aspetti di competenza;
2. pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
3. programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;
4. raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
5. gestione dell’edilizia scolastica;
6. controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale;

- assegna alla Città metropolitana le funzioni fondamentali delle Province, sopra già richiamate, e in più funzioni ulteriori (art. 1, comma 44):

1. adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l’ente e per l'esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni compresi nel predetto territorio, anche in relazione all’esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle regioni, nel rispetto delle leggi delle regioni nelle materie di loro competenza;
2. pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture appartenenti alla competenza della comunità metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi all’attività e all'esercizio delle funzioni dei comuni compresi nel territorio metropolitano;
3. strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano. D’intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;
4. mobilità e viabilità, anche assicurando la compatibilità e la coerenza della pianificazione urbanistica comunale nell'ambito metropolitano;
5. promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della città metropolitana come delineata nel piano strategico del territorio di cui alla lettera a);
6. promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano;

**PRESO ATTO** che lo statuto della Città metropolitana di Roma capitale, approvato il 19 dicembre 2014 nell’ambito del Consiglio metropolitano e adottato definitivamente in data 22 dicembre 2014 in Conferenza metropolitana, ha peraltro già compiuto una prima individuazione delle funzioni del costituendo ente;

**RILEVATO** che nel merito il presente disegno di legge opera su due blocchi di funzioni non fondamentali oggi esercitate dalle Province, definendo una prima ipotesi di riallocazione inerente alcuni ambiti materiali e costruendo parallelamente un percorso di riallocazione delle altre, condizionato ad una serie di ulteriori atti senza i quali non sarebbero perseguibili i principi di efficientamento del sistema individuati dalla stessa legge Delrio (art. 1, comma 89);

**DATO ATTO** che la proposta di legge in oggetto rappresenta l’avvio di un percorso complesso che dovrà vedere il necessario coinvolgimento delle Province e dei Comuni del territorio regionale;

**CONSIDERATO** che la stessa Giunta regionale con la citata deliberazione n. 877 del 2014 e l’Osservatorio regionale hanno condiviso che il percorso di attuazione tenesse conto di una pluralità di elementi ed informazioni non immediatamente disponibili nella prima fase di attuazione della legge 56/2014;

**RITENUTO** di dover procedere all’approvazione della DPL in oggetto, da sottoporre all’esame del Consiglio Regionale;

**CONSIDERATO** che la presente proposta di legge è articolata in n. IV Capi e costituita da n. 20 articoli, nelle materie di competenza legislativa della Regione,

**VISTO** il testo della proposta di legge regionale, formulato in raccordo con l’Ufficio legislativo del Segretariato Generale recante “*Norme regionali di riallocazione delle funzioni amministrative già esercitate dalle province alla luce della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e successive modifiche*” che viene allegato e forma parte integrante della presente deliberazione;

**VISTA**  la relazione del Presidente della Regione, che viene allegata e forma parte integrante della presente deliberazione;

D E L I B E R A

di adottare e sottoporre all’esame del Consiglio Regionale l’allegata proposta di legge regionale concernente: “*Norme regionali di riallocazione delle funzioni amministrative già esercitate dalle province alla luce della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e successive modifiche*” articolata in n. IV Capi e costituita da n. 20 articoli e di una relazione che formano parte integrante e sostanziale della stessa.

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, la suestesa proposta di deliberazione che risulta approvata all’unanimità.

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

“Norme regionali di riallocazione delle funzioni amministrative già esercitate dalle province alla luce della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e successive modifiche”

S o m m a r i o

Capo I – Disposizioni generali

Art. 1 – Finalità e principi generali

Art. 2 – Cooperazione tra le province

Art. 3 – Ambiti territoriali ottimali

Capo II – Riallocazione di funzioni provinciali non fondamentali

Art. 4 – Politiche sociali

Art. 5 – Sport

Art. 6 – Polizia locale

Art. 7 – Sviluppo economico e attività produttive

Art. 8 – Governo del territorio

Art. 9 – Turismo

Art. 10 – Agricoltura, caccia e pesca

Art. 11 – Formazione professionale

Art. 12 – Norme in materia di beni, servizi e attività culturali

Art. 13 – Richiesta di attribuzione di funzioni dei comuni

Art. 14 – Beni, risorse e personale connessi all’esercizio della funzione

Capo III – Riallocazione di ulteriori funzioni provinciali non fondamentali

Art. 15 – Regolamenti per la riallocazione delle funzioni provinciali

Art. 16 – Beni, risorse e personale connessi all’esercizio della funzione

Art. 17 – Partecipazioni a società ed enti strumentali delle province e della città metropolitana

Capo IV– Disposizioni finali

Art. 18 – Abrogazioni

Art. 19 – Modifiche

Art. 20 – Entrata in vigore

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

(*Finalità e principi generali*)

1. Le funzioni già esercitate dalle province e non rientranti tra le funzioni fondamentali ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e successive modifiche sono riallocate, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 117 della Costituzione e dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza di cui all’articolo 118 della Costituzione, presso i livelli territoriali ottimali per lo svolgimento delle funzioni.
2. L’allocazione delle funzioni di cui al comma 2 avviene secondo i seguenti principi generali e criteri:
	1. l’allocazione delle funzioni è effettuata presso gli ambiti territoriali ottimali di esercizio delle stesse, in ragione della specificità di ciascuna funzione;
	2. l’allocazione delle funzioni ai vari livelli territoriali di governo contempla idonei meccanismi a tutela delle esigenze unitarie di esercizio delle funzioni amministrative;
	3. è possibile l’adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti nel processo di riordino, mediante intese o convenzioni;
	4. valorizzazione, ove possibile e in assenza di esigenze di allocazione ad un livello territoriale superiore, delle autonomie locali mediante il conferimento di funzioni ai comuni, per la gestione in forma associata, privilegiando le unioni di comuni.
3. Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 89, della l. 56/2014 e successive modifiche, le funzioni oggetto di trasferimento ai sensi della presente legge continuano ad essere esercitate dalle province fino alla data di effettivo subentro da parte dell’ente cui sono conferite con le modalità di cui agli articoli 14 e 16.
4. Le funzioni non oggetto di riallocazione ai sensi della presente legge saranno oggetto di riordino da parte della Regione soltanto a seguito dell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 97, della l. 56/2014 e successive modifiche.

Art. 2

(*Cooperazione tra le province*)

1. Nel rispetto dei principi di cui all’articolo 1, la Regione promuove forme di cooperazione tra le province, anche non confinanti, al fine di favorire l’esercizio in forma associata delle funzioni conferite dalla Regione, mediante intese o convenzioni.
2. Entro il 30 marzo di ogni anno, a partire dall’esercizio finanziario 2016, le province inviano alla Regione e alle commissioni consiliari competenti in materia di affari istituzionali e di bilancio una relazione corredata da adeguata documentazione che evidenzi su base annua i risparmi complessivi in termini di risorse finanziarie e strumentali derivanti dall’esercizio associato della funzione rispetto alle spese complessive sostenute nei tre anni precedenti dalle singole province per l’esercizio delle medesime funzioni.
3. Sulla base della relazione di cui al comma 2, a decorrere dall’esercizio finanziario 2016, la Regione garantisce, a titolo di premialità alle province che aderiscono a intese o convenzioni, il miglioramento dell’obiettivo programmatico di ciascuno di tali enti mediante l’utilizzo degli strumenti dei patti di solidarietà tra gli enti territoriali previsti dalla legislazione statale, costituendo criterio di virtuosità prioritario ai fini del relativo riparto del plafond annuale degli spazi finanziari cedibili.

Art. 3

(*Ambiti territoriali ottimali*)

1. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, la Regione, con deliberazione di Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia di affari istituzionali, definisce gli ambiti territoriali ottimali per la programmazione regionale e per l’esercizio di funzioni decentrate, in coerenza con i distretti sanitari individuati ai sensi dell’articolo 19, comma 6, della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 (Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502) e successive modifiche.
2. Gli ambiti territoriali ottimali di cui al comma 1 costituiscono altresì unità territoriale di riferimento per l’esercizio di funzioni relative a servizi ad organizzazione complessa, nonché per il decentramento territoriale regionale.

Capo II

Riallocazione di funzioni provinciali non fondamentali

Art. 4

(*Servizi sociali*)

1. Ai sensi dell’articolo 1, commi 85 e 89, della l. 56/2014 e successive modifiche, alle province ed alla città metropolitana di Roma capitale sono attribuiti le funzioni ed i compiti concernenti:
	1. il concorso alla realizzazione del sistema informativo dei servizi sociali della Regione e al monitoraggio della rete sociale mediante la raccolta dei dati conoscitivi e lo svolgimento di analisi sui fenomeni e sui bisogni sociali emergenti sul territorio a supporto della programmazione regionale e locale dei servizi e degli interventi, nonché assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
	2. il supporto organizzativo al servizio di istruzione per gli alunni portatori di handicap o in situazione di svantaggio, ivi compresa l’assistenza ai ciechi ed ai sordomuti ai fini dell’assolvimento dell’obbligo scolastico anche attraverso il mantenimento presso appositi istituti.
2. Nelle more delle trasformazioni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) ai sensi del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell’articolo 10 della l. 8 novembre 2000, n. 328), le province e la città metropolitana di Roma capitale per quanto già di competenza della provincia di Roma, esercitano le funzioni e i compiti amministrativi concernenti l’espressione del parere sulle modifiche statutarie ed istituzionali delle IPAB di rilevanza provinciale, ai sensi dell’articolo 62 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 (Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza).

Art. 5

(*Sport*)

1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 85, della l. 56/2014 e successive modifiche, le funzioni e i compiti amministrativi in materia di sport attribuiti alle province dall’articolo 178 della l.r. 14/1999 e dalla legge regionale 20 giugno 2002, n. 15 (Testo unico in materia di sport sono riorganizzati sulla base di quanto stabilito nei commi successivi) sono soppresse.

Art. 6

(*Polizia locale*)

1. Con riferimento alla materia della polizia locale restano fermi i criteri individuati dall’articolo 12 della legge regionale 13 gennaio 2005, n. 1 (Norme in materia di polizia locale), ai fini dell’adozione dei regolamenti relativi all’organizzazione dei corpi e dei servizi di polizia locale, nonché i compiti individuati dall’articolo 3 della l.r. 1/2005 e da leggi organiche di settore.
2. La città metropolitana di Roma capitale e ciascuna provincia trasmettono annualmente alla Regione un elenco dettagliato dei compiti di vigilanza e controllo esercitati dalla polizia locale di ciascun ente alla luce delle funzioni fondamentali individuate dalla l. 56/2014 e delle funzioni non fondamentali oggetto di riordino ai sensi della presente legge.
3. La Regione, sulla base degli elenchi di cui al comma 2, può attribuire alla polizia locale ulteriori compiti di vigilanza e controllo per il cui finanziamento si provvede, ove possibile, mediante la compartecipazione al gettito di tributi e di canoni oggetto di vigilanza e controllo ovvero mediante il versamento di una percentuale della sanzione irrogata.
4. In fase di prima applicazione la trasmissione dell’elenco di cui al comma 2 avviene entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge.

Art. 7

(*Sviluppo economico e attività produttive*)

1. Nel rispetto dei principi di trasparenza del mercatoe tutela della concorrenza, di libertà di stabilimento, di libera prestazione dei servizi edi tutela dei consumatori, le funzioni e i compiti amministrativi in materia di sviluppo economico e attività produttive sono riorganizzati sulla base di quanto stabilito dai successivi commi.

2. Alla luce delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 44 e 101, della l. 56/2014 alla città metropolitana di Roma capitale restano attribuite le funzioni e i compiti amministrativi già spettanti alla provincia di Roma ai sensi della l.r. 14/1999, e successive modifiche, nonché ai sensi della vigente normativa regionale di settore.

3. Alle restanti province spettano esclusivamente le funzioni e i compiti amministrativi connessi alla pianificazione territoriale provinciale di cui all’articolo 6 concernenti :

* 1. la programmazione di aree industriali e di aree ecologicamente attrezzate di cui all’articolo 46, della l.r. 14/1999;
	2. la delimitazione cartografica delle zone territoriali da destinare ad attività di acque minerali e termali di cui all’articolo 58 della l.r. 14/1999;
	3. l’individuazione delle aree suscettibili di attività estrattiva di cui all’articolo 62 della l.r. 14/1999;
	4. l’indicazione degli indirizzi e dei criteri per gli insediamenti delle attività commerciali e dei criteri di pianificazione territoriale riferiti al settore commerciale di cui all’articolo 70 della l.r. 14/1999.

4. Ai comuni, oltre alle funzioni e ai compiti amministrativi conferiti ai sensi della l.r. 14/1999 e delle specifiche leggi di settore, spetta, altresì, la decisione relativa all’istituzione, allo spostamento e all’ampliamento dei mercati già disciplinati dall’articolo 36-*bis* della legge regionale 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore commercio) e successive modifiche.

Art. 8

(*Governo del territorio)*

* 1. Nell’ambito della materia relativa al governo del territorio le province, alla luce delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 85, della l. 56/2014, esercitano le funzioni di pianificazione territoriali adottando il piano territoriale provinciale generale (PTPG), con funzioni di piano territoriale di coordinamento ai sensi dell’articolo 19, della l.r. 22 dicembre 1999, n. 38 (*Norme sul governo del territorio*).

Art. 9

*(Turismo)*

1. Al fine di favorire la promozione, la valorizzazione e lo sviluppo economico sostenibile del territorio, le funzioni e i compiti amministrativi in materia di turismo sono riorganizzati sulla base di quanto stabilito ai commi 2 , 3 e 4.

2. Fatte salve le funzioni e i compiti amministrativi già spettanti ai sensi della l.r. 14/1999 e delle specifiche leggi di settore, sono conferite ai comuni le funzioni e i compiti amministrativi concernenti la classificazione degli stabilimenti balneari sulla base dei requisiti fissati dalla Regione e il rilascio del relativo attestato di cui all’articolo 52, comma 4, della l.r. 6 agosto 2007, n. 13 ( *Organizzazione del sistema turistico laziale*) e successive modifiche.

3. Alla città metropolitana di Roma capitalee alle provincespettano, esclusivamente:

1. le funzioni di vigilanza e controllo sull’osservanza delle disposizioni relative alle Agenzie di viaggio e turismo di cui all’articolo 41 della l.r. 13/2007;
2. la verifica, relativamente alle strutture ricettive e sulla base dei requisiti strutturali e funzionali minimi stabiliti dalla Regione, della classificazione segnalata dalle strutture medesime.

4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 75 della l.r. 14/1999, alla Regione sono riservate le funzioni e i compiti amministrativi concernenti:

1. il coordinamento degli interventi promozionali di cui all'articolo 77, comma 1, lettera a), della l.r. 14/199
2. l'individuazione delle aree omogenee turisticamente rilevanti con riferimento alla vocazione turistica ed ai prodotti tipici da incentivare;
3. la promozione dell'attività imprenditoriale nel settore e la valorizzazione delle forme associative tra privati.
4. la tenuta e l’aggiornamento degli albi provinciali degli operatori balneari e delle scuole per la nautica da diporto;
5. la tenuta dell’elenco provinciale degli esercenti attività di turismo rurale;
6. l’adozione dei piani di valorizzazione, promozione locale ed accoglienza turistica;
7. l’attuazione di specifici interventi turistici di rilevanza provinciale previsti nel piano turistico regionale, nonché nei programmi nazionali e comunitari e la realizzazione di attività di promozione del prodotto turistico, nel rispetto dell’azione di coordinamento regionale di cui all’articolo 75, comma 1, lettera d), l.r. 14/1999;
8. le agenzie di viaggio e turismo;
9. le associazioni e gli altri enti senza scopo di lucro, i gruppi sociali e le comunità, operanti a livello locale, e la relativa vigilanza;
10. le associazioni proloco;
11. le professioni turistiche di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217 (Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica) e successive modifiche, ivi compresi l'abilitazione all'esercizio della professione e lo svolgimento della relativa attività, salvo quanto previsto all'articolo 77, comma 1, lettera b);
12. la concessione di contributi.

Art. 10

(*Agricoltura, caccia e pesca*)

1. Alla luce delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 44 e 101, della legge n. 56/2014, alla città metropolitana di Roma capitale spettano le funzioni e i compiti conferiti alle province in materia di agricoltura, caccia e pesca, nonché quelle di cui al comma 3.
2. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 4, sono confermati in capo alle province le funzioni e i compiti amministrativi già conferiti alle stesse ai sensi della l.r. n. 14/1999 e delle vigenti leggi regionali di settore.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, al fine di garantire l’esercizio unitario della funzione a livello regionale in materia di agricoltura, alla Regione sono riservate le funzioni e i compiti amministrativi concernenti:
	1. la valutazione di idoneità dei richiedenti l’iscrizione nell’elenco provinciale dei soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di agriturismo, la tenuta dell’elenco stesso, la determinazione del coefficiente correttivo da applicare al calcolo del tempo di lavoro agricolo;
	2. in materia di turismo rurale la tenuta dell’elenco provinciale degli esercenti attività di turismo rurale nonché dell’elenco dei beni sottoposti a vincolo.
4. Al Servizio fitosanitario regionale spetta il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività vivaistica forestale a scopo commerciale di cui all’articolo 58, comma 2, della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali).
5. È confermato in capo alle province l’esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui all’articolo 145, comma 2, della l.r. 14/1999, in materia di indennizzi causati da cani randagi o inselvatichiti.

Art. 11

(*Formazione professionale*)

1. Al fine di garantire l’esercizio unitario delle funzioni in materia di formazione professionale e fermo restando quanto previsto dall’articolo 158 della l.r. 14/1999, alla Regione sono riservati i seguenti ulteriori compiti e funzioni amministrativi in materia di formazione professionale:
	1. la gestione, con i soggetti di cui all'articolo 18, comma 1, della l.r. 25 febbraio 1992, 23 (Ordinamento della formazione professionale), delle strutture che realizzano i progetti formativi;
	2. la gestione, con i soggetti di cui all'articolo 18, comma 2, della l.r. 23/1992, dei corsi riservati ai giovani che abbiano assolto l'obbligo scolastico, finalizzati all'acquisizione di una qualificazione di base.
2. Alla luce delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 44 e 101, della l. 56/2014, alla città metropolitana di Roma capitale spettano le funzioni e i compiti già conferiti alle province in base alla normativa previgente alla data di entrata in vigore della l. 56/2014, in quanto compatibili con le disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 12

(*Beni, servizi e attività culturali*)

1. Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, le funzioni amministrative previste dalla l.r. 24 novembre 1997, n. 42 (Norme in materia di beni e servizi culturali del Lazio) e dalla l.r. 14/1999, sono riallocate secondo le disposizioni di cui al presente articolo.
2. Sono riservate alla Regione le seguenti funzioni e compiti amministrativi:
	* 1. l'approvazione del piano settoriale regionale, che può essere articolato in piani annuali, con il quale sono definiti gli indirizzi, i criteri e le metodologie d'intervento;
		2. la verifica dell'attuazione dei piani annuali di cui alla lettera b) dell’articolo 2 della l.r. 42/1997, anche attraverso la rilevazione ed elaborazione dei dati attinenti lo sviluppo dei servizi e delle strutture culturali;
		3. la determinazione dei requisiti necessari per l'inserimento dei servizi culturali pubblici e privati di cui al Titolo II, Capo III, della l.r. 42/1997, nell'organizzazione regionale;
		4. la determinazione dei criteri per la cooperazione tra gli enti locali ai fini della realizzazione di sistemi dei servizi culturali;
		5. la definizione, sentiti gli enti locali interessati, degli ambiti territoriali dei sistemi dei servizi culturali ed il sostegno alle necessarie attività di ricerca e di programmazione, nonché ad idonee forme integrative di gestione su base sistemica;
		6. la realizzazione di sistemi informativi regionali sui servizi ed istituti culturali ed i beni in essi conservati, promuovendo anche la costituzione di banche dati e l'accesso a reti di informazione bibliografica e documentale nazionali ed internazionali;
		7. l'esercizio, tramite la Soprintendenza ai beni librari, delle funzioni di tutela del patrimonio librario raro e di pregio, delegate dallo Stato alle Regioni ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3;
		8. l'adozione di iniziative atte a favorire, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto della normativa nazionale vigente, la salvaguardia, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali, anche mediante attività di ricerca, sperimentazione, esposizione, documentazione e divulgazione;
		9. la promozione di interventi per la salvaguardia, l'incremento e la diffusione del patrimonio degli istituti culturali regionali iscritti all'albo di cui all'articolo 14 della l.r. 42/1997;
3. l'attività di inventariazione e catalogazione dei beni raccolti nelle biblioteche e nei musei degli enti locali e d'interesse locale, negli archivi storici degli enti locali;
4. la determinazione dei criteri, contenuti e metodologie dei corsi di formazione e aggiornamento del personale addetto ai servizi culturali, pubblici e privati di cui al Titolo II, Capo III, della l.r. 42/1997;

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, sono altresì riservate alla Regione:

1. la promozione ed il sostegno ai fini dell'istituzione di strutture e servizi culturali e scientifici di interesse regionale;
2. la predisposizione, sulla base dei programmi formulati dai comuni, singoli ed associati, nonché dalle biblioteche e dai musei di interesse locale, di piani d'intervento annuali per lo sviluppo delle strutture e dei servizi culturali e scientifici, nonché per la salvaguardia, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali;
3. la promozione della cooperazione tra enti locali per la programmazione e gestione delle strutture e dei servizi culturali, anche mediante l'istituzione di appositi organismi tecnici di coordinamento;
4. la promozione ed il sostegno sul territorio, in particolare nei comuni privi di biblioteca, di attività alternative e integrative di servizio di lettura, anche mediante forme di cooperazione intercomunale che possono avvalersi del supporto tecnico delle biblioteche esistenti nell'area interessata;
5. la promozione dell'informazione sui beni culturali del territorio, provvedendo anche alla costituzione e alla gestione di archivi di dati conformi al sistema informativo regionale;
6. la promozione ed il sostegno alla realizzazione di attività di ricerca, sperimentazione, esposizione, documentazione e divulgazione, d'interesse provinciale, nel campo dei beni culturali;
7. l’esercizio di funzioni di vigilanza per la corretta attuazione dei programmi approvati, contenuti nei piani annuali di cui alla lettera b) art.2 della L.R. n.42/1997;
8. la promozione di forme di collaborazione tra le istituzioni culturali pubbliche e private operanti nel territorio e tra queste e le associazioni culturali, la scuola e l'università;
9. il coordinamento della rilevazione dei dati relativi ai servizi culturali;
10. la promozione ed il sostegno di iniziative di formazione ed aggiornamento degli operatori impegnati nella gestione dei servizi culturali in conformità a quanto previsto dalla precedente lettera m).

4. Sono riservati alla città metropolitana di Roma Capitale, ai sensi delle lettere c) ed e) dell’articolo 1, comma 44, della legge n. 56/2014, i compiti e le funzioni amministrative concernenti:

1. l'istituzione e la gestione delle strutture e dei servizi culturali e scientifici di interesse dell’area territoriale di competenza, per i quali adottano i relativi regolamenti;
2. la predisposizione, sulla base dei programmi formulati dai comuni, singoli ed associati, nonché dalle biblioteche e dai musei di interesse locale rientranti nell’ambito territoriale di competenza, del piano d'intervento annuale per lo sviluppo delle strutture e dei servizi culturali e scientifici rientranti nell’ambito territoriale di competenza, nonché per la salvaguardia, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali, da sottoporre alla verifica di compatibilità della Giunta regionale;
3. la promozione della cooperazione tra enti locali, nell’ambito territoriale di competenza, per la programmazione e gestione delle strutture e dei servizi culturali, anche mediante l'istituzione di appositi organismi tecnici di coordinamento e la formulazione di proposte alla Regione per la realizzazione e l'organizzazione dei relativi sistemi;
4. l’organizzazione sul territorio di competenza, in particolare nei comuni privi di biblioteca, di attività alternative e integrative di servizio di lettura, anche mediante forme di cooperazione intercomunale che possono avvalersi del supporto tecnico delle biblioteche esistenti nell'area interessata;
5. la promozione dell'informazione sui beni culturali del territorio provvedendo anche alla costituzione e alla gestione di archivi di dati conformi al sistema informativo regionale;
6. la collaborazione con la Regione e con gli enti locali, nell'espletamento di specifici compiti tecnici;
7. la promozione della realizzazione di attività di ricerca, sperimentazione, esposizione, documentazione e divulgazione, nel campo dei beni culturali;
8. l’esercizio di funzioni di vigilanza per la corretta attuazione dei programmi approvati, contenuti nel piano annuale di cui alla lettera b);
9. la promozione di forme di collaborazione tra le istituzioni culturali pubbliche e private operanti nel territorio e tra queste e le associazioni culturali, la scuola e l'università;
10. il coordinamento della rilevazione dei dati relativi ai servizi culturali;
11. la programmazione e la realizzazione delle iniziative di formazione ed aggiornamento degli operatori impegnati nella gestione dei servizi culturali in ambito provinciale in conformità a quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera n), della l.r. 42/1997;
12. la promozione ed il sostegno delle attività culturali di preminente interesse territoriale, nonché degli enti o soggetti che partecipano a tali iniziative.

5. Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 85, lettera d), della legge 56/2014, spettano alle province le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti:

1. la raccolta e l’elaborazione di dati, su richiesta della Regione o di altri enti locali interessati, in materia di beni, servizi e attività culturali;
2. l’assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali presenti nel proprio territorio, su richiesta della Regione o degli stessi enti locali interessati, in materia di beni, servizi e attività culturali.

Art. 13

(*Richiesta di attribuzione di funzioni dei comuni*)

1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della Regione, i comuni, singolarmente o in forma associata, possono presentare richiesta di attribuzione delle funzioni di cui al presente Capo. Entro i successivi venti giorni dalla presentazione della richiesta di cui al primo periodo, la Regione valuta la compatibilità della stessa con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza e può formulare osservazioni e richiedere integrazioni. Valutata positivamente la proposta di cui al primo periodo, la Regione adotta i provvedimenti consequenziali in conformità a quanto previsto dall’articolo 14.

Art. 14

(*Beni, risorse e personale connessi all’esercizio della funzione*)

1. Con riferimento alle funzioni di cui al presente capo, la Giunta regionale, con apposita deliberazione da adottarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, previo parere del Consiglio della autonomie locali e previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, individua la struttura regionale, il comune o i comuni subentranti nell’esercizio della funzione oggetto di trasferimento, nonché le risorse umane, finanziarie, strumentali e patrimoniali connesse all’esercizio della stessa, nel rispetto dei seguenti criteri:
2. individuazione del personale delle province con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato da trasferire ai sensi dell’articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56, secondo i criteri previsti dall’articolo 4 del DPCM 26 settembre 2014 e fermo restando il contingente di personale eventualmente trasferito alle amministrazioni provinciali in attuazione delle disposizioni di cui alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo)o di altre leggi regionali di settore, previa verifica con le amministrazioni provinciali interessate;
3. individuazione dei beni mobili e immobili connessi all’esercizio della funzione sulla base degli inventari provinciali trasmessi in attuazione di quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, del DPCM 26 settembre 2014, previa verifica con le amministrazioni provinciali interessate.
4. La deliberazione di cui al comma 1 individua, in particolare, il contingente di personale a tempo indeterminato da trasferire agli enti indicati nel comma precedente, mediante elenco nominativo contenente l'indicazione delle relative qualifiche e categorie di inquadramento giuridico ed economico, nonché dei profili professionali attribuiti al medesimo.
5. Gli enti di cui al comma 1 subentrano nella titolarità dei rapporti di lavoro a tempo determinato in corso di cui al comma 1, lettera a), fino alla scadenza prevista, nonché nell’esercizio delle funzioni amministrative oggetto di conferimento, il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della deliberazione di Giunta regionale di cui al presente articolo.
6. Al trasferimento delle funzioni di cui al presente Capo si provvede, in ogni caso, nell’ambito delle risorse umane, finanziarie, patrimoniali e strumentali previste dalla legislazione vigente, quali risultanti alla data di adozione della deliberazione di cui al comma 1.

Capo III

Riallocazione di ulteriori funzioni provinciali non fondamentali

Art. 15

(*Regolamenti per la riallocazione delle funzioni provinciali*)

1. Le funzioni non oggetto di riordino e di riallocazione ai sensi del Capo II, nonché i relativi livelli di governo per l’esercizio delle stesse, sono individuati con uno o più regolamenti, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera c), dello Statuto nel rispetto dei principi e dei criteri di cui all’articolo 1.
2. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nel rispetto degli istituti della partecipazione sindacale previsti dal CCNL e dalle vigenti disposizioni normative, adotta gli schemi di regolamento di cui al comma 1, che sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.
3. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione sul BUR degli schemi di regolamento di cui al comma 2, i comuni, singolarmente o in forma associata, possono presentare alla Giunta regionale una richiesta di attribuzione delle funzioni previste dagli schemi di regolamento. Le richieste sono valutate dalla Giunta regionale alla luce dei principi e i criteri di cui all’articolo 1 previa eventuale acquisizione di chiarimenti e integrazioni.
4. Entro sessanta giorni dalla decorrenza del termine di cui al comma 3 la Giunta regionale adotta, previo parere della commissione consiliare competente e del Consiglio delle autonomie locali, i regolamenti di cui al comma 1.
5. I regolamenti adottati ai sensi del comma 4 entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione sul BUR.

Art. 16

(*Beni, risorse e personale connessi all’esercizio della funzione*)

1. La Giunta regionale, con apposita deliberazione da adottarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore dei regolamenti di cui all’articolo 15, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, individua la struttura regionale, il comune o i comuni subentranti nell’esercizio della funzione oggetto di trasferimento, nonché le risorse umane, finanziarie, strumentali e patrimoniali connesse all’esercizio della stessa, nel rispetto dei seguenti criteri:
2. individuazione del personale delle province con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato da trasferire ai sensi dell’articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56, secondo i criteri previsti dall’articolo 4 del DPCM 26 settembre 2014 e fermo restando il contingente di personale eventualmente trasferito alle amministrazioni provinciali in attuazione delle disposizioni di cui alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo)o di altre leggi regionali di settore, previa verifica con le amministrazioni provinciali interessate;
3. individuazione dei beni mobili e immobili connessi all’esercizio della funzione sulla base degli inventari provinciali trasmessi in attuazione di quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, del DPCM 26 settembre 2014, previa verifica con le amministrazioni provinciali interessate.
4. La deliberazione di cui al comma 1 individua, in particolare, il contingente di personale a tempo indeterminato da trasferire agli enti indicati nel comma precedente, mediante elenco nominativo contenente l'indicazione delle relative qualifiche e categorie di inquadramento giuridico ed economico, nonché dei profili professionali attribuiti al medesimo.
5. Gli enti di cui al comma 1 subentrano nella titolarità dei rapporti di lavoro a tempo determinato in corso di cui al comma 1, lettera a), fino alla scadenza prevista, nonché nell’esercizio delle funzioni amministrative oggetto di conferimento, il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della deliberazione di Giunta regionale di cui al presente articolo.
6. Al trasferimento delle funzioni di cui al presente Capo si provvede, in ogni caso, nell’ambito delle risorse umane, finanziarie, patrimoniali e strumentali previste dalla legislazione vigente, quali risultanti alla data di adozione della deliberazione di cui al comma 1.

Art. 17

(*Partecipazioni a società ed enti strumentali delle province e della città metropolitana*)

1. La Giunta regionale favorisce il riordino delle partecipazioni societarie delle province e della città metropolitana di Roma capitale. A tal fine le province e la città metropolitana, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, effettuano la ricognizione degli enti o agenzie, nonché della società partecipate di propria competenza.
2. Il Piano di ricognizione individua le società che svolgono servizi di rilevanza economica e quelle che hanno ad oggetto le funzioni fondamentali ai sensi dell’articolo 1, comma 85, della legge n. 56/2014.
3. Il Piano prevede il programma di dismissione delle partecipazioni in società che hanno ad oggetto servizi e/o funzioni al di fuori delle competenze stabilite dall’ articolo 1, comma 85 della legge n. 56/2014.
4. Il Piano illustra le modalità ed i tempi di attuazione del programma di dismissione ed è corredato da una relazione tecnica.

Capo IV

Disposizioni finali

Art. 18

(*Abrogazioni*)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
	1. alla l.r. 25 febbraio 1992, n. 23 (Ordinamento della formazione professionale):
		1. il comma 2 dell’articolo 18;
		2. le lettere b), c) e d) del comma 1 e il comma 2 dell’articolo 33;
	2. alla legge regionale 9 settembre 1996, n. 38 (Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio):
		1. il comma 2 dell’articolo 1;
		2. l’articolo 45;
		3. il comma 3 dell’articolo 48;
	3. l’articolo 3 della legge 24 novembre 1997, n. 42 (Norme in materia di beni e servizi culturali del Lazio);
	4. alla l.r. 14/1999:
		1. il punto 1) della lettera f) del comma 1 dell’articolo 36;
		2. gli articoli 76 e 150;
		3. le lettere c), d), e), h) ed i) del comma 1 dell’articolo 159;
		4. gli articoli 166, 169, 174 e 178;
	5. l’articolo 36 bis della l.r. 33/1999;
	6. alla l.r. 15/2002:
		1. gli articoli 4, 6, 9 e 10;
		2. la lettera f) del comma 1 dell’articolo 5;
		3. la lettera d) del comma 2 dell’articolo 7;
		4. la lettera b) del comma 1 dell’articolo 8;
		5. il comma 4 dell’articolo 34;
	7. il comma 1, lettera b) del comma 1 e la lettera a) del comma 2, dell’articolo 5 della l.r. 2 novembre 2006, n. 14;
	8. l’articolo 4 della l.r. 13/2007;
	9. la lettera h) del comma 2 dell’articolo 21 della legge regionale 14 luglio 2008, n. 10 (Disposizioni per la promozione e la tutela dell'esercizio dei diritti civili e sociali e la piena uguaglianza dei cittadini stranieri immigrati);
2. Sono altresì abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.

Art. 19

(*Modifiche*)

1. Sono modificate le seguenti disposizioni:
	1. alla l.r. 23/1992 (Ordinamento della formazione professionale):
2. all’articolo 5:
	1. al comma 1, le parole da: “riservate” sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “attribuite alle province e alla città metropolitana, sono riservate alla Regione.”;
	2. all’alinea del comma 2, dopo la parola: “spettano” è inserita la seguente: “inoltre”;
	3. al comma 2, lettera e), il secondo periodo è abrogato;
3. all’articolo 15, comma 4, le parole da: “, delle province” sino alla fine del comma sono soppresse;
4. all’articolo 19, il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Le strutture di cui al comma 1, escluse le strutture aziendali, sono accreditate nel rispetto dei requisiti di cui all’articolo 158, comma 1, lettera f), della l.r. n. 14/1999.”;
5. all’articolo 33, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) gestione dei centri regionali di formazione professionale per l’attuazione di interventi formativi relativi all’Istruzione e formazione professionale (IeFP) attraverso anche istituzioni formative, agenzie formative o società partecipate, delle strutture trasferite dalla Regione o altrimenti acquisite o costituite da queste ultime nelle forme previste dal decreto legislativo n. 267/2000;”;

1. all’articolo 39, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) l’accreditamento del soggetto gestore di attività di orientamento e formazione professionale secondo i requisiti di cui all’articolo 158, comma 1, lettera f);”;
2. all’articolo 41, comma 1, le parole: “con deliberazione della Giunta regionale, su proposta delle province e della città metropolitana” sono sostituite dalle seguenti: “dalla Regione”;
	1. alla legge regionale alla l.r. 38/1996:
3. alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 10 le parole “e previo parere delle province e della città metropolitana” sono soppresse;
4. l’articolo 11 è sostituito dal seguente:

“Art. 11

(Competenze delle province e della città metropolitana di Roma)

1. Le province e la città metropolitana di Roma capitale, svolgono le funzioni e i compiti concernenti:

* + - 1. il concorso alla realizzazione del sistema informativo dei servizi sociali della Regione e al monitoraggio della rete sociale mediante la raccolta dei dati conoscitivi e lo svolgimento di analisi sui fenomeni e sui bisogni sociali emergenti sul territorio, a supporto della programmazione regionale e locale dei servizi e degli interventi, nonché assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
			2. il supporto organizzativo al servizio di istruzione per gli alunni portatori di handicap o in situazione di svantaggio, ivi compresa l’assistenza ai ciechi ed ai sordomuti ai fini dell’assolvimento dell’obbligo scolastico anche attraverso il mantenimento presso appositi istituti.”;
1. all’articolo 12:
2. il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. I comuni concorrono alla determinazione degli obiettivi contenuti nel piano socioassistenziale regionale e provvedono alla loro specificazione ed attuazione nell’ambito del proprio territorio.”;

1. l’alinea del comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. I comuni esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi non espressamente riservati alla Regione ed in particolare provvedono:”

1. al comma 3 le parole “con la provincia e la città metropolitana” sono soppresse.
2. il comma 3 dell’articolo 47 è sostituito dal seguente:

“3. Il piano socio-assistenziale regionale contiene, altresì, indicazioni per la formulazione dei piani di zona di cui all’articolo 51, nonché per l'attuazione e la verifica dei piani stessi.”;

1. all’articolo 48 sono apportate le seguenti modifiche:
2. al comma 1, le parole “delle province, della città metropolitana” sono soppresse;
3. al comma 4, le parole “anche in assenza delle osservazioni delle proposte di ciascuna provincia e della città metropolitana” sono soppresse.
4. al comma 3 dell’articolo 49 le parole “le province, la città metropolitana” sono soppresse;
5. al comma 1 dell’articolo 52 le parole “le province, la città metropolitana” sono soppresse;
6. alla l.r. 14/1999:
	* + 1. all’articolo 36, comma 1, lettera f-bis, le parole: “dell’elenco provinciale degli esercenti attività di turismo rurale nonché” sono soppresse;
			2. all’articolo 58, le parole da: “nonché la localizzazione” a “sono effettuate” sono sostituite dalle seguenti: “la delimitazione di cui al presente articolo è effettuata.”;
			3. al comma 2 dell’articolo 151 le parole “in via concorrente con lo Stato, con la Regione e con la provincia” sono sostituite dalle seguenti: “secondo le proprie competenze”;
			4. all’articolo 158, comma 1:
7. la lettera f) è sostituita dalla seguente: “f) l’individuazione, nel rispetto delle disposizioni statali vigenti in materia, dei requisiti necessari ai fini dell’accreditamento dei soggetti gestori di attività di orientamento e formazione professionale;”;
8. alla lettera g), dopo le parole: “la promozione” sono inserite le seguenti: “e la gestione”;
9. alla lettera m), le parole: “, su proposta delle province,” sono soppresse;
	* + 1. all’articolo 159, comma 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

“g) la gestione dei centri regionali di formazione professionale per l’attuazione di interventi formativi relativi all’Istruzione e formazione professionale (IeFP) attraverso anche istituzioni formative, agenzie formative o società partecipate delle strutture trasferite dalla Regione o altrimenti acquisite o costituite da queste ultime nelle forme previste dal decreto legislativo n. 267/2000;”;

1. alla l.r. 15/2002:
	1. alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 3 le parole “e verifica la compatibilità con detto piano dei piani annuali provinciali degli interventi” sono soppresse;
	2. all’articolo 5:
2. la rubrica è sostituita dalla seguente: “Funzioni dei comuni e di Roma capitale”;
3. all’alinea del comma 1 dopo la parola “associati” inserire le seguenti: “e Roma capitale”;
4. alla lettera b) del comma 1 le parole “da inserire nei piani annuali provinciali ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera b)”, sono soppresse;
	1. al comma 3 dell’articolo 29 le parole: “con il concorso delle province” sono soppresse;
	2. al comma 1 dell’articolo 32:
5. dopo la parola: “concessi” inserire le seguenti: “da parte della Regione”;
6. le parole: “alla concessione degli stessi provvedono le province, secondo quanto previsto nel piano annuale di cui all’articolo 9” sono sostituite dalle seguenti: “in base ai criteri stabiliti nel piano settoriale di cui all’articolo 7”;
	1. ai commi 1 e 2 dell’articolo 36 le parole “Le province ed” sono soppresse;
7. alla l.r. n. 39/2002:
	* + - 1. all’articolo 58, il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. L’esercizio dell’attività vivaistica forestale a scopo commerciale è subordinata al possesso dell’autorizzazione ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali)” rilasciata dal servizio fitosanitario regionale.”;
8. alla l.r. 14/2006:
	* + 1. all’articolo 14:
	1. al comma 2, la parola: “provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”;
	2. al comma 3, la parola: “provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”;
		* 1. all’articolo 17:
9. al comma 1, le parole: “ciascuna provincia” sono sostituite dalle seguenti: “la Regione”;
10. ovunque ricorrano, la parola: “provinciale” è sostituta dalla seguente: “regionale” e la parola: “provincia” è sostituta dalla seguente: “Regione”;
	* + 1. all’articolo 18, comma 1, lettera d), la parola: “provinciale” è sostituita dalla seguente: “regionale”;
			2. all’articolo 21, comma 4, le parole: “provincia competente per territorio” sono sostituite dalle seguenti: “Regione” e la parola: “provinciale” è sostituita dalla seguente: “regionale”;
			3. all’articolo 23, comma 1, la parola: “provinciale” è sostituita dalla seguente: “regionale”;
			4. all’articolo 30:
	1. alla rubrica, la parola: “provinciale” è sostituita dalla seguente: “regionale”;
	2. al comma 1, le parole: “ciascuna amministrazione provinciale” sono sostituite dalle seguenti: “la Regione”.
11. alla l.r. 10/2008:

1) l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

“Art. 4

(Funzioni delle province e della città metropolitana di Roma capitale)

1. Le province e la città metropolitana, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 87, lettera d) della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), nell’ambito dei sistemi informativi dei servizi sociali della Regione e dello Stato, esercitano le funzioni ed i compiti inerenti il monitoraggio della rete dei servizi presenti, rispettivamente, nel territorio provinciale e metropolitano per immigrati, richiedenti asilo e rifugiati, nonché l’assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali*.*”;

2) al comma 2 dell’articolo 13, le parole “le province e i comuni” sono sostituite dalle seguenti : “gli enti locali”;

3) all’articolo 14:

1. al comma 1, le parole: “le province” sono sostituite dalle seguenti: “gli enti locali”;
2. al comma 4, le parole: “d’intesa con la provincia interessata e” sono soppresse;

4) al comma 1 dell’articolo 20 le parole: “con le province e i comuni” sono sostituite dalle seguenti: “con gli enti locali”;

5) al comma 1 dell’articolo 26 le parole: “con le province e i comuni” sono sostituite dalle seguenti: “con gli enti locali”.

Art. 20

(*Entrata in vigore*)

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, la presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 e 18, comma 1, e 19, della presente legge entrano in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

RELAZIONE ALLA PROPOSTA DI LEGGE RECANTE

“Norme regionali di riallocazione delle funzioni amministrative già esercitate dalle province alla luce della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e successive modifiche”

La riforma della *governance* dell’area vasta prevista dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni” ha, come noto, costituito le Città metropolitane e ridisegnato il ruolo e le funzioni fondamentali delle Province quali enti di secondo livello, chiamando le Regioni a una complessa attività finalizzata al riordino delle funzioni conferite in ambito provinciale. In attuazione delle disposizioni previste dalla legge 56/2014, l’Accordo dell’11 settembre 2014, sancito in Conferenza Unificata, ha previsto l’istituzione dell’Osservatorio regionale quale sede di impulso, coordinamento e confronto tra la Regione, le Province, la Città metropolitana di Roma capitale e i rappresentanti dell’ANCI Lazio e dell’UPI Lazio.

Fin dalla sua costituzione l’Osservatorio regionale, nelle sue articolazioni politica e tecnica, ha provveduto a raccogliere i dati forniti dalle amministrazioni provinciali secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2014, evidenziando, tra le criticità, come i dati forniti dalle Province, pur ottemperando a quanto richiesto dal modello di mappatura approvato dall’Osservatorio nazionale il 16 ottobre 2014, non consentono di addivenire ad un completo ed esaustivo quadro delle funzioni svolte dalle Province nonché delle risorse umane, strumentali e finanziarie individuate dalla stessa mappatura. Osservazioni queste fatte proprie sia dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 877 del 2014 che dall’Osservatorio regionale in sede politica il 12 dicembre 2014.

Alla luce di tali considerazioni l’Osservatorio regionale, dopo aver proceduto alla validazione delle ricognizioni effettuate dalle Province, intesa quale mera presa d’atto della comunicazione delle stesse, ha proseguito l’attività di confronto tra la Regione e le amministrazioni provinciali, ulteriormente approfondendo il dettaglio di alcuni dati sulla base delle osservazioni formulate dalle Direzioni regionali competenti per le singole materie.

Come noto l’attività svolta in questi mesi è stata finalizzata alla predisposizione da parte della Regione entro il 31 dicembre 2014, secondo quanto previsto dal citato Accordo dell’11 settembre 2014, del disegno di legge regionale nell’ambito del quale si preveda la riallocazione delle funzioni provinciali non fondamentali ai diversi livelli di governo.

La riforma costituzionale presentata dal Governo e in discussione presso il Parlamento, cancellando la parola “Provincia” dalla Costituzione, toglierà loro la “copertura costituzionale” ma non la eliminerà “automaticamente” dal novero degli enti territoriali, dal momento che la legge ordinaria continuerà comunque a disciplinarla. A questo punto però il legislatore potrà decidere di abolirla del tutto.

La riforma Delrio quindi rappresenta, almeno per le Province, una tappa intermedia di un percorso più complesso teso, nell’intenzione del legislatore statale, al superamento dell’ente provinciale.

Tutto ciò premesso, la legge di stabilità statale per il 2015 appena approvata dal Parlamento, unitamente a quanto già previsto dal decreto-legge 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge 89/2014, ha introdotto nuove disposizioni che incidono significativamente sul processo di attuazione della legge 56/2014; il disegno di legge regionale deve quindi tener conto di un quadro normativo in continua trasformazione e sottoposto peraltro all’imminente giudizio della Corte costituzionale, a seguito di impugnativa proposta ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione da parte di alcune Regioni. In particolare si segnala che l’articolo 1, commi 420 e seguenti, della legge di stabilità statale per il 2015 interviene sulla dotazione organica delle Città metropolitane e delle Province, stabilendone in maniera indifferenziata la riduzione, rispettivamente, del 30 e del 50 per cento con riferimento al personale di ruolo alla data di entrata in vigore della l. 56/2014. Detta riduzione della dotazione organica degli enti di area vasta è operata dal legislatore statale “tenuto conto delle funzioni attribuite ai predetti enti dalla medesima legge 7 aprile 2014, n. 56”. La citata previsione statale non tiene tuttavia conto del fatto che la legge 56/2014 non attribuisce direttamente funzioni ma pone solo la disciplina di un percorso di riordino delle funzioni che sarà compito del legislatore statale e regionale, in base alle rispettive competenze, porre in essere. Come prevede l’articolo 1, comma 422, della legge di stabilità statale per il 2015, il riordino delle funzioni secondo modalità e criteri definiti nell’ambito delle procedure e degli Osservatori di cui all’accordo previsto dall’articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56” sarà alla base dell’attività di individuazione del personale che resterà assegnato agli enti di area vasta e di quello che sarà sottoposto a procedure di mobilità.

Oltre ai cambiamenti appena citati, vale la pena di ricordare che il decreto legge 66/2014, unitamente alla legge di stabilità statale per il 2015, hanno peraltro ridotto la disponibilità finanziaria delle Province e delle Regioni, rendendo ancora più complessa e critica l’attuazione della legge 56/2014, così come originariamente approvata.

Il disegno di legge regionale, quindi, in questo mutato contesto, non può che costituire una prima base di partenza per costruire ed implementare il costruttivo confronto con gli enti locali al fine di completare in maniera ottimale il riordino delle funzioni.

Da notare che il legislatore statale compie, da un lato, un’aprioristica riduzione della dotazione organica delle Province che non tiene conto del processo di riallocazione delle funzioni di competenza del legislatore regionale, dall’altro pone la stessa ricollocazione della distribuzione delle funzioni alla base della gestione del personale provinciale, consentendo in teoria a Province e Città metropolitane di deliberare una riduzione superiore della dotazione organica entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle legge di stabilità statale per il 2015 che rischia di essere a sua volta aprioristica se non si definisce attraverso le leggi statali e regionali il concreto bagaglio delle funzioni provinciali.

Lo stesso articolo 1, comma 427, della legge di stabilità statale per il 2015 prevede che nelle more della conclusione delle procedure di mobilità, il personale rimanga in servizio presso le Province con la possibilità di avvalimento da parte delle Regioni e degli enti locali attraverso apposite convenzioni che tengano conto del riordino delle funzioni e con oneri a carico dell’ente utilizzatore.

LE FUNZIONI FONDAMENTALI DELLA PROVINCIA AI SENSI DELLA LEGGE DELRIO

La legge Delrio (art. 1, comma 85) assegna alla Provincia le seguenti funzioni fondamentali (ovvero funzioni indefettibili, necessarie):

1. pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell’ambiente, per gli aspetti di competenza;
2. pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
3. programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;
4. raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;
5. gestione dell’edilizia scolastica;
6. controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale.

Le funzioni fondamentali, specifica la legge, sono esercitate nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legislazione statale e regionale di settore.

L’art. 1, comma 88, prevede inoltre che la Provincia, d’intesa con i Comuni, possa esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive.

Con riferimento alle **Città metropolitane**, la legge prevede che dal 1° gennaio 2015 queste subentrino alle corrispondenti ex-Province. Di seguito sono sintetizzate le principali caratteristiche e le scadenze previste dalla legge. Sebbene la Delrio dedichi dei commi specifici a Roma Capitale, le disposizioni si limitano semplicemente ad affermare che alla Città metropolitana di Roma si applichino le norme previste per le altre Città metropolitane, specificando unicamente che lo Statuto, nel disciplinare i rapporti tra Roma e i Comuni della Città metropolitana, dovrà garantire il migliore assetto delle funzioni che Roma è chiamata a svolgere.

LE FUNZIONI DELLA CITTA’ METROPOLITANA AI SENSI DELLA LEGGE DELRIO

La legge Delrio assegna alla Città metropolitana le funzioni fondamentali delle Province, sopra già richiamate, e in più funzioni ulteriori (art. 1, comma 44):

1. adozione e aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l’ente e per l'esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni compresi nel predetto territorio, anche in relazione all’esercizio di funzioni delegate o assegnate dalle regioni, nel rispetto delle leggi delle regioni nelle materie di loro competenza;
2. pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture appartenenti alla competenza della comunità metropolitana, anche fissando vincoli e obiettivi all’attività e all'esercizio delle funzioni dei comuni compresi nel territorio metropolitano;
3. strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano. D’intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;
4. mobilità e viabilità, anche assicurando la compatibilità e la coerenza della pianificazione urbanistica comunale nell'ambito metropolitano;
5. promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della città metropolitana come delineata nel piano strategico del territorio di cui alla lettera a);
6. promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito metropolitano).

In queste materie per capire “chi farà cosa” (quali atti adotteranno comuni e quali la città metropolitana), visto che si tratta in gran parte di materie sottoposte alla legislazione regionale, bisognerà adottare leggi regionali adeguate al nuovo modello di *governance*.

D’altronde, con riferimento alle funzioni fondamentali la Corte costituzionale ha precisato la differente portata della legge statale e di quella regionale nella loro individuazione e nella loro disciplina (sentenza n. 16 del 2014 della Corte costituzionale).

Lo statuto della Città metropolitana di Roma capitale, recentemente approvato il 19 dicembre 2014 nell’ambito del Consiglio metropolitano e adottato definitivamente in data 22 dicembre 2014 in Conferenza metropolitana, ha peraltro già compiuto una prima individuazione delle funzioni del costituendo ente.

LA RIALLOCAZIONE DELLE FUNZIONI PROVINCIALI

L’art. 1, comma 89, prevede che lo Stato e le Regioni, secondo le rispettive competenze, procedano al riordino delle funzioni non fondamentali, perseguendo le seguenti finalità:

* individuazione dell'ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna funzione;
* efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni e delle unioni di comuni;
* sussistenza di riconosciute esigenze unitarie;
* adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti territoriali coinvolti nel processo di riordino, mediante intese o convenzioni.

Sono altresì valorizzate forme di esercizio associato di funzioni da parte di più enti locali, nonché le autonomie funzionali.

La struttura della proposta di legge

Nel merito il disegno di legge opera su due blocchi di funzioni non fondamentali oggi esercitate dalle Province, definendo una prima ipotesi di riallocazione inerente alcuni ambiti materiali e costruendo parallelamente un percorso di riallocazione delle altre, condizionato ad una serie di ulteriori atti senza i quali non sarebbero perseguibili i principi di efficientamento del sistema individuati dalla stessa legge Delrio (art. 1, comma 89).

Il Capo I detta le disposizioni generali di riordino prevedendo all’articolo 1 principi generali per l’allocazione delle funzioni provinciali, mentre all’articolo 2 sono invece disciplinate le forme di cooperazione interprovinciale finalizzate a favorire l’esercizio associato delle funzioni conferite dalla Regione, incentivate mediante la concessione di spazi finanziari. L’articolo 3, infine, disciplina le modalità di individuazione degli ambiti territoriali ottimali per l’esercizio delle funzioni.

Il Capo II (articoli da 4 a 11) è dedicato ad una primo riordino delle funzioni in materia di:

* servizi sociali;
* sport;
* polizia locale;
* sviluppo economico e attività produttive;
* governo del territorio;
* turismo;
* agricoltura;
* caccia e pesca;
* formazione professionale;
* beni, servizi e attività culturali.

Il Capo II è chiuso con le disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 con i quali sono definite le modalità di trasferimento delle funzioni dalle province alla Regione ovvero al Comune o ai Comuni che possono, ai sensi dell’articolo 13, richiedere l’attribuzione delle funzioni oggetto di riordino.

Il Capo III è dedicato al riordino di ulteriori funzioni non fondamentali attualmente svolte dalla Province il cui riordino e la cui riallocazione saranno oggetto di regolamenti adottati nel rispetto dei principi generali di cui all’articolo 1 e a cui seguiranno modalità di trasferimento simili a quelle previste per le funzioni oggetto di riordino al Capo II.

Il disegno di legge si conclude con le disposizioni finali nell’ambito delle quali sono previste alcune modifiche e alcune abrogazioni conseguenti alle disposizioni previste nei capi precedenti e l’entrata in vigore.

Tale proposta di legge rappresenta, come già sottolineato, l’avvio di un percorso complesso che dovrà vedere il necessario coinvolgimento delle Province e dei Comuni del territorio regionale. Del resto la stessa Giunta regionale con la citata deliberazione n. 877 del 2014 e lo stesso Osservatorio regionale hanno condiviso che il percorso di attuazione tenesse conto di una pluralità di elementi ed informazioni non immediatamente disponibili nella prima fase di attuazione della legge 56/2014. Tale impostazione è necessaria soprattutto alla luce del particolare contesto di riferimento della Regione Lazio, considerato che:

1. negli anni l’ordinamento regionale ha conosciuto un processo di decentramento irregolare e comunque, per quanto concerne la principale legge regionale di riferimento (l.r. n. 14/1999), precedente alla riforma costituzionale del 2001;
2. non esiste una disciplina normativa adeguata relativa all’esercizio associato delle funzioni; da tale circostanza deriva la sostanziale assenza di un tessuto comunale organizzato in forme associate: le poche Unioni sono infatti talvolta parzialmente coincidenti con i territori delle Comunità montane peraltro in fase di superamento alla luce della P.L.R. 69/2013 che, già discussa presso le Commissioni consiliari competenti, sarà presto sottoposta all’approvazione dell’Aula;
3. una volta individuate le funzioni, fondamentali e non, queste non costituiscono un omogeneo e definito contenitore, dovendosi di volta in volta effettuare una ricostruzione della loro genesi, cui deve seguire un processo di semplificazione alla luce delle loro effettive modalità di conferimento.

Per alcune funzioni non fondamentali si è in presenza, infatti, di vere e proprie funzioni “desuete”, cioè non più esercitate o esercitabili, previste dalla disciplina legislativa (regionale ma anche statale adottata prima della riforma costituzionale del 2001), altre sono definibili quali funzioni “slittate”, ossia che prima della riforma costituzionale del 2001 la Provincia svolgeva in quanto attribuite dallo Stato e che successivamente alla modifica del Titolo V la Provincia ha continuato a svolgere comunque sulla base della normativa statale vigente, non essendo stata adottata una normativa regionale specifica. Possono inoltre individuarsi funzioni “autoprodotte” dalla Provincia da questa esercitate in ragione della sua natura di ente esponenziale della comunità rappresentata e non conferite da alcun altro ente sovraordinato (es. partecipazione della Provincia in società o fondazioni operanti nel settore della cultura). Da ultimo possono essere riscontrate le funzioni conferite (attribuite o delegate dalla Regione), per le quali soltanto è possibile tracciare con certezza un flusso finanziario, legato al dato normativo di riferimento.